COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 12588 Sandrigo lì, 19 settembre 2017

AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 5, COMMA 2, D.LGS. N. 175/2016 PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI/ OPPOSIZIONI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2017 AD OGGETTO "PROGETTO FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA"

IL SINDACO RENDE NOTO CHE

In occasione del prossimo Consiglio (verosimilmente in data 25/09/2017) sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di presa d'atto ed approvazione del ***PROGETTO DI FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA,*** *redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. allegata al presente avviso*

I cittadini di Sandrigo possono far pervenire le proprie osservazioni ed eventuali opposizioni, relativamente agli atti in approvazione ed allegati al presente avviso, ***entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25 settembre 2017****, avvalendosi del modello allegato.*

IL SINDACO
Giuliano STIVAN

Al Sindaco
del Comune di Sandrigo (VI)
piazza Marconi, n. 10
36066 Sandrigo (VI)

OGGETTO: OSSERVAZIONI OD OPPOSIZIONI AI SENSI DELL' ART. 5 COMMA 2 D.LGS. N. 175/2016 PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI/ OPPOSIZIONI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2017 AD OGGETTO "PROGETTO FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA"

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a .....

il ..... e residente in .....

Via ..... n. .....

telefax n. ..... pec .....

e-mail .....

residente nel Comune di Sandrigo;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale e relativi allegati di cui all'oggetto.

FORMULA

le seguenti osservazioni od opposizioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(luogo e data)

IN FEDE

.....
(firma per esteso e leggibile)

COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 15-09-2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROGETTO FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

PREMESSO che:

- il Comune di Sandrigo è socio di Acque Vicentine S.p.A. con una quota pari al 2,7947% del capitale sociale; in forza di Convenzioni sottoscritte con il Consiglio di Bacino Bacchiglione, Acque Vicentine S.p.A. gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 31 Comuni soci compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione e Alto Vicentino Servizi S.p.A. gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 38 Comuni soci compresi nel medesimo Ambito. Entrambe le Convenzioni hanno durata fino alla data del 31.12.2026.
- già nel febbraio 2016 l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Acque Vicentine, organo tramite il quale tutti gli enti locali soci tra cui il comune di Sandrigo esercitano il controllo analogo congiunto, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di realizzare congiuntamente ad Alto Vicentino Servizi S.p.A. uno studio di fattibilità per l'aggregazione tra le due società;
- in data 19 dicembre 2016 la medesima Assemblea ha analizzato positivamente lo studio di fattibilità ed ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad elaborare, congiuntamente con Alto Vicentino Servizi S.p.A. e con advisor comune, il progetto di fusione tra le due società.
- i Consigli di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A. e di Alto Vicentino Servizi S.p.A. hanno predisposto, con l'ausilio dell'advisor congiunto KPMG, il Progetto di fusione e la bozza di Statuto post-fusione, la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. e lo Schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i soci enti locali
- il Progetto di fusione è stato presentato all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in data 12 giugno 2017 e successivamente in incontri territoriali alla presenza di amministratori degli enti locali soci;

COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE [illegible]

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.57 DEL 19-06-2017

[illegible]

PREMESSO CHE:

- Il Comune di [illegible] è stato [illegible] con deliberazione n. 57 della Giunta Comunale del 17/04/2017 [illegible] il piano di Protezione Sovracomunale per il Consorzio di Bacino Brenta di Vicenza. Sul piano [illegible] in base il Sindaco della Provincia di Vicenza [illegible] Ambito Territoriale Ottimale Brenta, [illegible] Sindaco della Provincia di Vicenza [illegible] Bacino Idrico Interno ed [illegible] 87 Comuni [illegible] approvati dal Consiglio d'Ambito Zanardo la Convenzione [illegible] [illegible] al 31 12 2020;
- [illegible] l'Assemblea [illegible] Vicentino [illegible] Vicentino [illegible] [illegible] Vicentino [illegible] [illegible] [illegible]

- in data 29.06.2017 è stato effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese del progetto di fusione con annesso il nuovo Statuto della società risultante dalla fusione.
- Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A. hanno presentato al Tribunale di Vicenza ricorso congiunto per la designazione dell'esperto comune ex art. 2501 sexies c.c.; il Tribunale Ordinario di Vicenza, con provvedimento n. 2600/2017 R.G.V.G. depositato il 17.07.2017, ha nominato quale esperto ex art. 2501 sexies c.c. per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio la dott.ssa Martina Valerio, la quale in data 11 settembre 2017 ha asseverato la propria relazione concludendo che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione è congruo.
- La Società ha posto a disposizione e sono stati visti:

- il progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., redatto ai sensi dell'articolo 2501 *ter* c.c., contenente lo Statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione;
- le situazioni patrimoniali delle sunnominate società riferite al giorno 31.12.2016 redatte ai sensi dell'articolo 2501 *quater* c.c.;
- la relazione illustrativa degli Amministratori di Acque Vicentine S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* c.c.;
- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni *ex* art. 2501 *sexies* c.c. redatta dall'esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio;
- il testo della Convenzione *ex* art. 30 D.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci della società derivante dall'aggregazione.

DATO ATTO che dall'esame dei predetti documenti si è rilevato che:

- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, n.ri 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
- il nuovo statuto della società incorporante include modifiche del capitale sociale conseguenti alla fusione e ulteriori modifiche relative principalmente a oggetto sociale, denominazione e controllo analogo, in base alle normative più recenti e tenendo conto che entrambe le società oggetto della fusione e quindi anche la società derivante dalla fusione sono società "quotate" ai sensi del DLgs 175/2016;
- il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2016, è fissato come segue: n. 1 azioni ordinarie della società incorporante Acque Vicentine di nominali € 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della società incorporanda Alto Vicentino Servizi S.p.A.;
- a seguito della fusione la società incorporante Acque Vicentine S.p.A. procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento per l'importo di nominali € 5.396.400,00 del proprio capitale sociale (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 5.845.000,00 ad € 11.241.400,00) attraverso l'emissione di n. 107.928 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuna avente godimento dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, da riservare ai Comuni soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., ai quali le azioni di nuova emissione saranno attribuite sulla base del rapporto di cambio e secondo le misure dettagliate nel progetto di fusione;
- come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A., per effetto del predetto aumento di capitale riservato ai soci della società incorporata in quanto operato a servizio della fusione e del conseguente ingresso nella compagine sociale di Acque Vicentine S.p.A. dei Comuni attuali soci di Alto Vicentino

Servizi S.p.A., la percentuale azionaria del Comune di Sandrigo all'interno della società incorporante passerà dalla percentuale attuale del 2,7947% a quella post fusione con Alto Vicentino Servizi S.p.A. pari al 1,453%, rimanendo invariato il numero complessivo di azioni possedute dal Comune pari a 3.267;

RILEVATO che:

- nella relazione illustrativa al progetto di fusione il C.d.A. di Acque Vicentine evidenzia che l'operazione di fusione per incorporazione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore che promuove le aggregazioni fra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Nel caso di specie l'operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell'utenza servita potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come interlocutore di riferimento nell'ambito del processo di integrazione verso la "gestione unica" del sistema idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all'interno dell'ATO Bacchiglione (in cui attualmente operano anche altri operatori).
- L'aggregazione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:
  - creare il gestore prevalente nell'ambito del processo di integrazione verso la "gestione unica" all'interno dell'ATO Bacchiglione;
  - consolidare le esperienze e il know how tecnico-gestionale delle società, per mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento;
  - conservare la "matrice territoriale" che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci;
  - mantenere la centralità del rapporto con l'utenza senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
  - assumere le decisioni dei soci in seno all'Assemblea di coordinamento;
  - razionalizzare la governance e delle strutture dirigenziali ed operative, con mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari);
  - rafforzare le strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell'efficienza e dell'efficacia della Società risultante dalla Fusione;
  - ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;
  - raggiungere sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
  - governare il processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale, con omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
  - chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore e conseguente miglioramento della fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento.

Sergio [illegible] la percentuale minima del [illegible] il finanziamento [illegible] incorporata passata dalla percentuale minima del [illegible] [illegible] Vicentino [illegible] al [illegible] finanziamento [illegible] il [illegible] minimo [illegible] pari a [illegible];

RILEVATO che:

- nella relazione finanziaria di progetto di fusione [illegible] Acque Vicentine [illegible] che l'operazione di fusione per incorporazione [illegible] di un [illegible] razionalizzazione economica con gli indirizzi della normativa [illegible] aggregazione [illegible] del settore [illegible] Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Nel caso di specie "[illegible] [illegible] consorzio [illegible] che per [illegible] [illegible] partecipano [illegible] alle [illegible] [illegible] interconnessioni [illegible] nell'ambito del [illegible] [illegible] [illegible] dell'ATO [illegible] [illegible] [illegible]

- Per quanto riguarda la sostenibilità economico-finanziaria del progetto di aggregazione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del DLgs. 175/2016, gli amministratori delle due società, con l'assistenza dell'advisor KPMG, hanno sviluppato un esercizio di aggregazione degli esistenti Piani Economico Finanziari delle singole società, andando ivi a fattorizzare le componenti specifiche che traggono la loro ragion d'essere nell'operazione di fusione (i.e. sinergie, costi di aggregazione, e i relativi impatti sul Vincolo dei Ricavi Garantito e quindi, sulle tariffe) in conformità alla prescrizioni dettate dal Metodo Tariffario Idrico dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici per la fattispecie di operazioni in oggetto.
- Il Piano Economico Finanziario della società derivante dall'aggregazione include e valorizza le sinergie e i costi attesi derivanti dalla fusione e gli impatti sull'evoluzione dei ricavi derivanti e la valutazione del soggetto aggregato ha portato ad una stima di valore pari a 37,4 milioni di euro, con una creazione di valore di 3 milioni di euro rispetto alla somma dei valori dei capitali economici delle due società senza l'operazione di fusione. Gli Amministratori hanno anche evidenziato che il dispiegarsi delle sinergie di costo comporta una riduzione di pari entità dei costi prospettici e dei ricavi prospettici, senza quindi condurre di per sé a una significativa "creazione" di valore per gli azionisti, quanto piuttosto a una creazione di valore per gli utenti, che sosterranno tariffe inferiori, in piena coerenza con i principi di regolazione dell'AEEGSI e con la scelta degli enti locali della gestione in-house del servizio idrico integrato.
- Proprio ai fini del mantenimento in capo alla nuova entità societaria aggregata della gestione in house providing del S.I.I. nei territori di riferimento di Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A., già oggi oggetto di affidamenti diretti in favore delle due società da parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione, occorre assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Comuni soci della società aggregata, anche tramite la stipula di un'apposita Convenzione per l'esercizio coordinato di funzioni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.
- Per quanto concerne la denominazione sociale, nel progetto di fusione approvato dai Consigli di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A. e successivamente registrato presso la Camera di Commercio, viene proposta la modifica della denominazione sociale della società incorporante da Acque Vicentine S.p.A. a Nuove Acque S.p.A.. Con successiva comunicazione degli amministratori in data 12.09.2017 viene proposta una ulteriore modifica della denominazione sociale della società incorporante da Acque Vicentine S.p.A. a Viacqua S.p.A..
- Per quanto riguarda lo Statuto della società derivante dalla fusione, gli elementi essenziali prevedono che:

"La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.
In particolare:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative."

In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale (approvato con delibera consiliare n. 59 del 22/12/2008 modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 08/07/2013);
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "....astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie speciali dei rifiuti, anche con riguardo ai trasportatori;
- la progettazione, la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza di impianti e strutture per la depurazione di acque reflue, il trasporto, il recupero, il riciclaggio, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi pubblici e non pubblici;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di acquedotto, fognature, impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e di processo, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trasportabili mediante il sistema di acquedotto;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'erogazione di energia elettrica e termica;
- la costruzione, la manutenzione, la gestione e il controllo di impianti di illuminazione e comunque di opere e servizi non espressamente elencati, ma comunque connessi o connessi alla gestione di una o più delle attività e compiti sopra elencati, anche per conto di terzi;
- lo studio, la progettazione, la programmazione e realizzazione di opere ed interventi strumentali rispetto alle attività sopra elencate, compresa mediante acquisto e ed altre operazioni e comportamenti, anche di natura finanziaria, quali e che siano necessari di legge;
- la realizzazione di studi, di ricerche, progettazioni, applicazioni e consulenze di economia, ingegneria e di qualsiasi genere in materia di opere e servizi;
- la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e di parti di impianti, anche di cogenerazione, di produzione, utilizzazione e vendita di energia anche per conto di terzi;
- la promozione di ogni altra iniziativa imprenditoriale, commerciale, operativa, con riferimento ai servizi elencati;
- la partecipazione a consorzi, ad enti, pubblici, consorzi, associazioni o imprese pubbliche o miste, pubblici, consorzi, associazioni o imprese, anche mediante acquisto di quote o azioni, nell'ambito delle attività sopra indicate, anche mediante forme associative;
- [illegible] del decreto legislativo [illegible] 2000, n. 267 [illegible] 267/2000;

[illegible]

- [illegible] ai sensi [illegible] 267/2000 [illegible] ai sensi [illegible] 267/2000 [illegible] 267/2000 [illegible] 267/2000

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto e approvare il Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. **(all. 1)** ed il relativo testo integrale dello Statuto aggiornato della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione, compresa la modifica della denominazione sociale in Nuove Acque S.p.A., **(all. 2)**;
3) di prendere atto ed approvare l'ulteriore modifica proposta per la denominazione sociale della società derivante dal processo di fusione in Viacqua S.p.A.;
4) di prendere atto delle situazioni patrimoniali al 31.12.2016 della società Acque Vicentine **(all. 3)** e Alto Vicentino Servizi **(all. 4)** redatte ai sensi dell'articolo 2501 quater c.c., documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
5) di prendere atto ed approvare la relazione illustrativa del C.d.A. di Acque Vicentine S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c. **(all. 5)**, documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale che comprende anche
   - il Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. che assume la denominazione di Nuove Acque Spa redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. **(all. 6)**,
   - lo schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per l'esercizio di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i soci Enti Locali di Nuove Acque Spa **(all. 7)**,
   - le quote di partecipazione dei Soci al capitale delloa Società risultante dalla Fusione **(all. 8)**.
6) di prendere atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. **(all. 9)** redatta dall'esperto nominato dal Tribunale ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio e allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
7) di prendere atto che, nel rispetto delle tempistiche definite a norma di legge e di statuto verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di Acque Vicentine S.p.A., con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
8) di prendere atto che gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
9) di prendere atto che il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2016, è fissato come segue: n. 1 azioni ordinarie della società incorporante Acque Vicentine di nominali € 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della società incorporanda Alto Vicentino Servizi S.p.A.;

[illegible] corrispondente a venti dodicesimi [illegible]

[illegible]

1) di dare atto che [illegible] condizioni per parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto [illegible] il Progetto di fusione per incorporazione di alta Valcamonica [illegible] per Vigne [illegible] S.p.A. [illegible] al saldo dell'aumento 2001 [illegible] (pag. 1) di [illegible] nella delibera di aggiornamento delle [illegible] [illegible] modifiche [illegible] [illegible] [illegible]

10) di prendere atto che, a seguito della fusione, la società incorporante Acque Vicentine S.p.A. procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento per l'importo di nominali € 5.396.400,00 del proprio capitale sociale (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 5.845.000,00 ad € 11.241.400,00) attraverso l'emissione di n. 107.928 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuna avente godimento dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, da riservare ai Comuni soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., ai quali le azioni di nuova emissione saranno attribuite sulla base del rapporto di cambio e secondo le misure dettagliate nel progetto di fusione;
11) di prendere atto che, per effetto del predetto aumento di capitale, riservato ai soci della società incorporata in quanto operato a servizio della fusione, e del conseguente ingresso nella compagine sociale di Acque Vicentine S.p.A. dei Comuni attuali soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., la percentuale azionaria del Comune di Sandrigo all'interno della società incorporante passerà dalla percentuale attuale del 2,7947% a quella post fusione con Alto Vicentino Servizi S.p.A. pari al 1,453%, rimanendo invariato il numero complessivo di azioni possedute dal Comune pari a 3.267;
12) di delegare e autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Acque Vicentine S.p.A. all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
13) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
14) di dare atto che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 175/2016 prevede che "*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*";
15) di dare atto che la presente proposta di deliberazione, verrà pubblicata sull'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/16, prima della sua approvazione;
16) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di Sandrigo, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;
17) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;
18) di autorizzare il rappresentante legale del Comune di Sandrigo in assemblea di Acque Vicentine Spa ad esprimere parere favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Al fine di consentire a breve l'attuazione della fusione societaria, _____, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROGETTO FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data
18-09-17

Il Responsabile del servizio
Maggian Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROGETTO FUSIONE FRA ACQUE VICENTINE SPA E ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data
18-09-17

Il Responsabile del servizio
Maggian Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Data
18/06/17

Il Responsabile del
servizio
Maggiore Mario
Tudisco

Gli allegati alla proposta di delibera sono in deposito presso l'ufficio Segreteria